

COMUNE DI PANTIGLIATE

CONVENZIONE - CONCESSIONE ED USO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - CAMPO DA CALCIO - VIA MARCONI

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ nella Sede Municipale del Comune di Pantigliate;

TRA

Il Comune di Pantigliate – Codice fiscale xx – rappresentato dal responsabile del settore Amministrativo – xxx – la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale ed a ciò autorizzata dall'art.107, comma 3°, del D.Lgs. n.267/2000, nonché dal decreto sindacale n.____ del _____;

E

CONCESSIONARIO [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante pro-tempore [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

PREMESSO CHE

- 1) richiamato il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38 Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.;
- 2) vista la Legge Regionale Lombardia n. 27/2006 "Disciplina delle modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali";
- 3) questa Amministrazione Comunale è proprietaria dell'impianto sportivo [•],..... di Pantigliate sito in via Marconi, e relative pertinenze;
- 4) l'Amministrazione Comunale intende collaborare per promuovere la crescita armonica e civile della Comunità locale nelle fasce di età della fanciullezza, pre-adolescenza, adolescenza e giovanile, nonché per altre categorie e fasce di età;
- 5) per le fasce d'età sopra citate, è intenzione di questa Amministrazione Comunale favorire la pratica sportiva quale formazione educativa, fedeltà agli impegni oltre che prospettive future;
- 6) gli impianti sportivi devono essere affidati in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società Sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive;
- 7) l'Amministrazione Comunale ha deliberato di avviare un iter per l'individuazione di un concessionario, con atto di indirizzo [•],----- delibera, per la gestione in concessione dei campi da gioco calcio;
- 8) con Delibera Determina n. [•],xx del [•],xxx è stato affidato l'incarico a Consorzio.IT per l'avvio della procedura aperta per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo;

- 9) in data [•], con provvedimento [specificare il provvedimento] n. [•] è stato individuato [specificare l'aggiudicatario] costituito da [•] quale aggiudicatario finale della Concessione, ai sensi dell'articolo 173 del Codice;
- 10) in data [•], con provvedimento [specificare il provvedimento] n. [•], il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione relativa all'intervento di [•] in favore di [•] costituito da [•], in qualità di Concessionario;
- 11) le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione
- 12) risulta opportuno, definire una convenzione per la gestione delle strutture sportive per attività calcistica, di proprietà comunale site in Via Marconi, da parte di ideali soggetti che accettano e sottoscrivono il presente accordo
- 13) Tutto ciò premesso richiamato il D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 si conviene e si stipula quanto segue.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue :

Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

I Documenti Contrattuali elencati in seguito, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.

In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto

Gli elaborati scritto - grafici che vengono qui allegati:

- allegato A - Planimetria dei beni dati in concessione;
- allegato B - PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CALCIO - marzo 2024
- Proposta Tecnica presentata dall'Aggiudicatario in sede di offerta

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, rappresentano utile riferimento per interpretare la volontà manifestata.

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Pantigliate, concede al l'uso e la gestione dell'impianto sportivo comunale sito in Pantigliate composto da:

- n° 4 campi da calcio;
- spogliatoi costituiti da:
 - n° 4 spogliatoi da calcio (atleti locali e ospiti) con rispettivi servizi igienici e locali docce ad uso esclusivo del gestore;
 - n° 1 locale sede società sportiva con annesso servizio igienico (bar/ufficio/infermeria)
 - n° 1 spogliatoioo arbitri con annessi servizi igienici e docce
 - n° 1 depositi materiali sportivi
 - n° 1 vani impianti.
- impianto di illuminazione per il campo principale;

- tribuna;
- area verde funzionale alla zona spettatori.

I locali oggetto della convenzione sono evidenziati nell'allegata planimetria - Allegato A.

Articolo 2 - Obiettivi e scopo

Le finalità che l'Amministrazione Comunale di Pantigliate intende perseguire tramite la presente convenzione, sono:

- 1) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dal complesso sportivo garantendo l'accesso più ampio ai cittadini interessati a svolgere attività motorio- sportive compatibili con le caratteristiche e la tipologia dell'impianto;
- 2) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- 3) valorizzare l'impianto anche come luogo di aggregazione sociale, possono essere promosse e organizzate attività e manifestazioni complementari, ricreative e per il tempo libero, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e le caratteristiche dello stesso;
- 4) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
- 5) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.
- 6) tutelare e valorizzare il patrimonio impiantistico comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, mantenimento in efficienza dell'impianto sportivo dato in concessione.

Si conviene, altresì, che lo scopo della presente convenzione consiste nella gestione dell'impianto denominato Campo di Calcio di Via Marconi per le finalità sportive e sociali che la società aggiudicataria persegue come da atto costitutivo e statuto.

La gestione dell'impianto, di cui al presente atto, non potrà essere effettuata per altro scopo salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza e l'attenzione necessarie a prevenire incidenti o danni per l'utenza.

In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- la promozione dello sport, in particolare della attività giovanile;
- la Manutenzione ordinaria e straordinaria come da PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI CALCIO marzo 2024;
- la gestione dell'Opera e l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito dalla normativa.

Articolo 3 - Durata

La durata della presente convenzione è di anni 5 + 4 di proroga con decorrenza dal xx/xx/2024 e scadenza il xx/xx/20xx, salvo disdetta da comunicarsi così come previsto dal successivo art.4.

E' fatto divieto al gestore di sub-cedere quanto concessogli dalla presente convenzione.

Alla consegna dell'impianto le parti redigeranno un verbale con lo stato di consistenza, censimento attrezzi e stato di luoghi, ed al termine della concessione, l'impianto dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato acquisito.

Alla scadenza della convenzione il Comune rientrerà nel pieno possesso e disponibilità dei locali senza diritto alcuno da parte del gestore di pretendere risarcimenti, diritti di avviamento o di incremento di attività.

I locali e le strutture dovranno essere restituite alla scadenza, nello stato di normale efficienza in cui riconosce di averli ricevuti dall'Amministrazione, salvo il normale deperimento derivante dall'uso. In caso di modifica o di nuova concessione, si richiamano le regole previste dal Codice Appalti.

Articolo 4 - Rescissione

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà unilaterale di recedere dalla presente convenzione, dopo il terzo avviso formale, in caso di abuso, inadempienza nella gestione e immoralità da parte del gestore o qualora vi siano motivate lamentele da parte degli utenti circa il funzionamento del centro sportivo.

Restano salve tutte le facoltà di recesso previste dal Codice Appalti

Il gestore avrà la facoltà di recedere dalla convenzione dando preavviso di mesi 12 all'Amministrazione Comunale con lettera A/R o mezzo PEC.

Articolo 5 - Concessione gratuita

La concessione non prevede a carico del concessionario obbligo di versare un canone concessorio alla Amministrazione Comunale.

Si conviene altresì che in caso di sostanziali interventi di ristrutturazione, qualificazione, migliorie dell'impianto oggetto del presente atto, il canone sopramenzionato potrà essere rivisto previo accordo tra le parti.

Articolo 6 - Proprietà dell'impianto

Il concessionario dichiara e riconosce senza riserve di sorta che l'impianto in oggetto, congiuntamente ad ogni eventuale opera edilizia e accessoria, da chiunque realizzata, sono e diverranno anch'esse di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Pantigliate, senza che sia dovuta compensazione o rimborso di sorta alle eventuali spese sostenute.

L'impianto sportivo, eventuali aree verdi e parcheggi, recinzione, attrezzature e tutto quanto attiene al decoro e funzionalità dell'impianto, vengono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano al momento della stipula della concessione.

La ricognizione per la verifica dell'esatta ed attuale consistenza dell'impianto, del suo stato e delle attrezzature vengono fatti risultare da apposito verbale, da redigere tra le parti, al momento in cui il concessionario assume materialmente il possesso dell'impianto.

Articolo 7 - Funzione pubblica dell'impianto

Il concessionario, si assume la piena responsabilità giuridica della gestione dell'impianto, liberando in questo senso l'Amministrazione Comunale da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari enti di controllo e tutela (ASL Pantigliate, VV.FF., P.S., Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Federazioni Sportive, CONI, ecc.) convenendo, però, con il Comune di Pantigliate che l'impianto deve mantenere una FUNZIONE PUBBLICA a tutti gli effetti e, pertanto, non dovranno essere favorite o privilegiate le utenze economicamente più forti ma, a fronte di richieste d'uso avanzate da utenze, singole o associate, particolarmente svantaggiate socialmente o economicamente deboli, d'intesa con l'U.O. Sport e Tempo Libero saranno definite adeguate agevolazioni sulle modalità e tariffe d'uso, rimuovendo eventuali ostacoli alla libera fruizione dell'impianto comunale.

A questo proposito l'Amministrazione Comunale si riserva, nel quadro della politica complessiva per la promozione e lo sviluppo dello sport locale, funzioni di indirizzo generale, di controllo effettivo a garanzia degli interessi della comunità per garantire l'uso più completo, aperto ed equo dell'impianto sportivo comunale, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità e a collaborare con il concessionario per garantire a tutti i cittadini la possibilità di praticare attività motorio-sportive e di partecipare alle attività fisico-ricreative in un ambiente sicuro e sano.

Articolo 8 - Divieto di sub-concessione

Il concessionario non può essere sostituito da altri nella gestione della struttura sportiva, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione.

Articolo 9 - Obblighi del concessionario

Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:

- 1)** a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l'eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l'Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell'ambito di una gestione dell'impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all'Art. 19 della presente convenzione;
- 2)** a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
- 3)** a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l'uso dell'impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
- 4)** a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione dell'impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
- 5)** a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione RCvT contro i rischi derivanti dalla gestione dell'impianto come previsto dalla presente convenzione;
- 6)** nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
- 7)** ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
- 8)** di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall'ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l'esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all'uso ed alla gestione dell'impianto sportivo di cui al presente atto;
- 9)** a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell'impianto e dell'organizzazione dell'attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni incombenza o responsabilità;
- 10)** ad installare le opportune insegne, targhe, cartelli recanti le informazioni sulle modalità e forme di fruizione dell'impianto o di partecipazione alle attività sportive in esso organizzate. Il concessionario si assume ogni onere e responsabilità per l'eventuale installazione di dette insegne;
- 11)** a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili e immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento;
- 12)** in materia di rifiuti il Concessionario si impegna ad eseguire la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell'impianto sportivo oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi di legge nazionali, regionali e di quanto disposto nel contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, e favorisce il più possibile forme di raccolta differenziata anche attivandosi in prima persona per richiedere al gestore gli adeguati

contenitori, differenziati per materiale (es.: vetro, plastica, alluminio, ecc.), da collocare all'interno dei locali delle strutture sportive date in concessione;

- 13) in materia di rifiuti la Società concessionaria consente al gestore di eseguire la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell'impianto sportivo oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi di legge nazionali, regionali e di quanto disposto nel contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, e favorisce il più possibile forme di raccolta differenziata anche attivandosi in prima persona per richiedere al gestore gli adeguati contenitori, differenziati per materiale (es.: vetro, plastica, alluminio, ecc.), da collocare all'interno dei locali delle strutture sportive date in concessione;
- 14) intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
- 15) utilizzare collaboratori e personale, dipendente o meno, in possesso di tutte le qualificazioni e/o abilitazioni previste dalla normativa per le attività cui sono comunque adibiti;
- 16) adempiere a tutti gli obblighi di natura normativa ed economica verso i propri dipendenti e/o collaboratori, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria.

Il concessionario s'impegna altresì a porre in essere tutto quanto di sua specifica competenza ed a convenire con l'Amministrazione Comunale l'uso libero di eventuali spazi verdi attrezzati o di altri spazi annessi all'impianto.

Forme e modi di tale libera fruizione da parte dei cittadini dovranno essere definite localmente senza che al concessionario derivino specifiche responsabilità o particolari oneri anche per eventuali danni alle persone ed alle cose che potessero in qualsiasi modo derivare dall'uso libero.

A tale scopo si conviene che l'Amministrazione Comunale ed il concessionario svilupperanno la più ampia pubblicità delle forme e modi di libera fruizione degli spazi eventualmente compresi nell'impianto evidenziando che tutto quello che si determina in questo ambito è sotto la diretta responsabilità dell'utente o, se minorenni dei propri tutori, esonerando espressamente da ogni qualsivoglia responsabilità il concessionario della gestione e circoscrivendo le responsabilità dell'Amministrazione Comunale a quelle previste con la normativa di riferimento del "verde pubblico attrezzato".

Articolo 10 - Manutenzione straordinaria

Le spese per la manutenzione straordinaria sono, di regola, poste a carico del Comune di Pantigliate ma esclusivamente per gli impianti che sono pre-esistenti al momento della consegna, di recentissima costruzione ed oggetto di manutenzione straordinaria.

Si rimanda all'allegato PIANO DI MANUTENZIONE per tutti gli obblighi di manutenzione straordinaria a carico del Concessionario.

Si conviene altresì che interventi di manutenzione straordinaria potranno eccezionalmente essere eseguiti dall'Associazione aggiudicataria in luogo ed in vece dell'Amministrazione Comunale, purché debitamente autorizzati da quest'ultima ed eseguiti poi nei limiti e nei tempi stabiliti dall'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici tecnici.

Articolo 11 - Manutenzione ordinaria

Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario.

Si rimanda all'allegato PIANO DI MANUTENZIONE per tutti gli obblighi a carico del Concessionario.

Rientrano, infine, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà o che, in ogni caso, costituiscano interventi di piccola e modesta entità.

Il concessionario assume l'obbligo e l'impegno a conservare l'impianto sportivo ed i servizi in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della convenzione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo.

La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura dell'Associazione concessionaria.

Per manutenzione ordinaria s'intendono anche gli interventi di adeguamento necessari al regolare funzionamento in sicurezza degli impianti sportivi e il ripristino di eventuali danni causati dagli utenti.

Rientrano nella manutenzione ordinaria anche l'adeguamento nel tempo degli impianti alle norme federali in materia di omologabilità, le opere da realizzare su indicazione della C.C.V.L.P.S. e a quanto altro sia imposto da autorità amministrative, sportive e di ordine pubblico limitatamente ad interventi di ordinaria manutenzione dell'impianto.

Rientra tra la manutenzione ordinaria il mantenimento in perfetta efficienza del terreno di gioco.

Rientrano, infine, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà o che, in ogni caso, costituiscano interventi di piccola e modesta entità.

Il concessionario assume l'obbligo e l'impegno a conservare l'impianto sportivo ed i servizi in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della convenzione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo.

La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura dell'Associazione concessionaria.

Articolo 12 - Oneri relativi alla sicurezza

Il concessionario deve altresì garantire un'utilizzazione dell'impianto sportivo avuto in concessione compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.Lgs 81/2008, adeguando e rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

Il concessionario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del Decreto Ministeriale 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi) e relative normative applicabili.

Il concessionario deve quindi ottemperare, se ed in quanto presente, al rispetto delle prescrizioni di cui all'attestazione di conformità antincendio con ogni onere conseguente, provvedendo quindi, a propria cura e spese.

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei defibrillatori in dotazione all'impianto sportivo compresa la sostituzione periodica delle batterie e degli elettrodi.

Articolo 13 - Rendicontazione economico gestionale

Il concessionario conviene e assume l'obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale una relazione gestionale contenente la descrizione dettagliata dell'attività sportiva e non sportiva svolta all'interno dell'impianto avuto in concessione, l'elenco degli interventi di tipo manutentivo fatti nell'impianto sportivo, i costi sostenuti per le utenze e i servizi, per l'acquisto di attrezzature sportive. Tale relazione dovrà essere accompagnata dal bilancio dettagliato relativo alla gestione dell'impianto comprensivo di tutte le voci di entrata ed uscita.

La relazione dovrà essere inviata entro il 31 marzo di ogni anno.

Il concessionario assume l'obbligo di rendicontare all'Amministrazione Comunale ed alla Circoscrizione, gli introiti derivanti dalle tariffe d'uso applicate per le varie utenze.

Articolo 14 - Responsabilità

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo ed esonera espressamente, e senza riserva alcuna, l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il concessionario ha diritto di rivalsa informando adeguatamente gli uffici comunali competenti, contro chiunque provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo o, non rispettando le norme interne d'uso, determini danni a persone o cose.

Il concessionario ha facoltà di determinare, d'intesa con l'amministrazione comunale, un regolamento che disciplini forme e modalità di fruizione dell'impianto, da parte delle diverse utenze. Detto regolamento dovrà essere esposto all'interno del complesso sportivo.

Il concessionario è considerato diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

Articolo 15 - Garanzie

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del Codice.

La predetta garanzia è da prestare per un valore di 4.000,00 euro, con scadenza pluriennale, rinnovabile - dovrà essere indicato in appendice che la garanzia non prevede la progressiva riduzione.

In caso di grave insolvenza e immotivata inadempienza, e/o di eventuali danni arrecati all'impianto sportivo comunale, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione a tutela del patrimonio comunale, il Comune avrà il diritto di avvalersi di tale garanzia fideiussoria per incamerare eventuali somme dovute, fino alla concorrenza di ogni suo credito.

Articolo 16 - Assicurazioni

La Società concessionaria, s'impegna a stipulare con primaria Compagnia ed a mantenere per tutta la durata della convenzione le seguenti assicurazioni:

Le condizioni della suddetta polizza dovranno essere:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone e cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell'esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale unico senza limiti per persone e cose non inferiore a 1.500.000,00;
- RCO, responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale di garanzia unico non inferiore a 1.000.000,00;
- Responsabilità per danni all'immobile ed ai beni concessi (derivanti da incendi, atti vandalici e garanzie accessorie) con un massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 per il fabbricato ed € 100.000,00 per arredi, impianti ed attrezzature.

Alle cifre assicurate non dovrà essere applicata alcuna franchigia.

Si fa riferimento alle polizze di cui al DECRETO MISE 16 settembre 2022 , n. 193.

Il Concessionario si impegna a consegnare al Comune copie debitamente quietanzate delle polizze di cui sopra prima dell'inizio del servizio, a rinnovare le medesime alla scadenza in modo tale da garantire la continuità, senza soluzione alcuna, della copertura, e a fornire copia dei rinnovi.

I Servizi non potranno iniziare se il Concessionario non avrà provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo. Ove il Concessionario abbia comunque iniziata l'esecuzione dei Servizi e non

dimostri entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dal Comune di aver ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, il Comune potrà procedere alla risoluzione del Contratto.

L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

La mancata presentazione delle polizze è causa di risoluzione del contratto.

Resta a carico del Comune di Pantigliate l'assicurazione per danni dovuti ad incendio e danni nei confronti di terzi dovuti a cedimenti o difetti strutturali.

Articolo 17 - Entrate

Tutte le entrate di qualsiasi natura attinenti la gestione dell'impianto e l'organizzazione delle attività motorio - sportive saranno acquisite dal concessionario che dovrà comunicare entro il 31 Dicembre di ogni anno le tariffe d'uso stabilite per l'uso dell'impianto da parte di terzi per l'anno successivo.

All'interno della struttura è disponibile un locale Bar/Ristoro, che è dedicato esclusivamente alla utenza legata alla ASD. Qualora sia interesse avviare l'attività commerciale, il Concessionario potrà "subaffidare" la gestione, con preventiva e necessaria abilitazione e presentazione pratica SUAP.

Articolo 18 - Penali e risoluzione della convenzione

Le clausole previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Nel caso che l'impianto rimanga chiuso per cause imputabili al concessionario della gestione, nei suoi confronti il Comune, applicherà una penale da € 200 a € 500 giornaliera. In caso di inadempienza del concessionario, l'Amministrazione Comunale, lo richiamerà per iscritto all'osservanza dei suoi obblighi stabilendo un periodo di tempo congruo per l'adempimento. In caso di sua ulteriore inadempienza, la convenzione si intende risolta di diritto, fermo restando la facoltà per l'Amm.ne Com.le di rivalersi per i danni che potesse aver subito.

Resta comunque convenuto che l'Amministrazione Comunale, potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la presente convenzione qualora il concessionario violasse uno degli obblighi posti dagli artt. 9 e 11 della presente convenzione o fosse inadempiente anche per un solo canone di concessione o insorgessero comprovate e serie disfunzioni nella gestione e conduzione dell'impianto, tali da pregiudicare, anche parzialmente, la normale fruizione dello stesso da parte della collettività.

L'Amministrazione Comunale procederà alla revoca della convenzione de jure e de facto a fronte del verificarsi, all'interno dell'impianto dato in concessione o della Società concessionaria, di comprovati fenomeni di bullismo e di doping.

In caso di scioglimento, cessazione, ridimensionamento organizzativo, modifiche statutarie sostanziali, mutamento della ragione sociale, diversa e sostanziale diversificazione delle sue finalità, al concessionario è fatto obbligo di rendere edotti i competenti organi istituzionali. Il Comune, sentita eventualmente la Federazione, il CONI e/o l'E.P.S. di riferimento, si riserva la facoltà ed il diritto di revocare previa diffida con comunicazione scritta la convenzione di cui al presente atto.

Articolo 19 - Eventuali modifiche convenzione

La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito di eventuali modifiche del quadro generale delle leggi concernenti la gestione dell'impiantistica sportiva, di proprietà comunale, o l'entrata in vigore di altre disposizioni di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 20 - Utenze

Sono a carico del concessionario le spese inerenti i consumi delle varie utenze (fornitura energia elettrica, fornitura gas, acqua, telefono, ecc.). Nell'ipotesi le utenze siano attribuite a carico del Comune, il concessionario provvederà a sua cura agli adempimenti tecnici ed amministrativi, per il cambio di intestazione dei relativi contratti di utenza, per tutta la durata della convenzione. E' altresì a carico del concessionario l'imposta relativa alla TARI.

Articolo 21 - Utilizzazione diretta impianto

Il concessionario si impegna a concedere all'Amministrazione Comunale la facoltà di usare gratuitamente e senza onere accessorio alcuno, direttamente o indirettamente, l'impianto per un massimo di n. 10 manifestazioni sportive all'anno, secondo un programma da concordare tra le parti entro il 31 gennaio.

Il concessionario in questo caso si impegna a garantire a proprio totale onere e cura l'approntamento operativo dell'impianto, la custodia e la pulizia, senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, con forme e modi da concordarsi dettagliatamente o preventivamente, la collaborazione del concessionario per l'organizzazione di attività e/o manifestazioni di pubblico interesse o di particolare rilevanza sociale-ricreativa locale.

Articolo 22 - Pubblicità

Spetta al concessionario la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo comunale. Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge nonché all'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento comunale.

Il concessionario è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo comunale.

E' fatto obbligo al concessionario di accettare senza riserva alcuna che l'Amministrazione Comunale stipuli accordi per la collocazione di materiale pubblicitario in tutte le strutture sportive comunali, precisando che il 20% delle entrate derivanti da tali accordi saranno corrisposte ai gestori degli impianti stessi.

Il concessionario si impegna ad eseguire gratuitamente a mezzo di diffusione sonora ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dall'Amministrazione Comunale o dalla competente Circoscrizione.

La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della convenzione.

Articolo 23 - Verifiche e comunicazioni

L'Amministrazione comunale, a mezzo dei propri funzionari all'uopo incaricati, avranno il diritto di accedere all'impianto sportivo, al fine di accertare lo stato di manutenzione, conservazione ed in generale l'osservanza della convenzione.

Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
- b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Articolo 24 - Informazioni e rapporti con l'utenza

Il concessionario si impegna ad assicurare, per tutta la durata della presente convenzione, la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di fruizione dell'impianto.

In particolare si conviene che il concessionario dovrà:

- 1) rendere perfettamente e compiutamente note all'utenza le condizioni normative, le forme e i modi di fruizione dell'impianto;
- 2) rendere perfettamente e compiutamente note tutte le condizioni tariffarie d'uso dell'impianto, delle attrezzature necessarie all'esplicazione dell'attività sportiva e di eventuali servizi collaterali;
- 3) informare tempestivamente gli utenti circa ogni eventuale variazione alle modalità d'uso dell'impianto;
- 4) fornire chiare e complete informazioni per l'individuazione del responsabile della conduzione-gestione dell'impianto e nel caso che questo non sia presente un recapito di facile reperimento;
- 5) assicurare la massima chiarezza, comprensibilità e facilità delle norme d'uso dell'impianto;
- 6) fornire precise ed inequivocabili indicazioni a chi, come e quando possono essere rivolti reclami, esposti, osservazioni e proposte attinenti la gestione dell'impianto.

In ogni caso l'utenza ha diritto di essere perfettamente informata circa le modalità tecniche, giuridiche e le precise responsabilità che sono connesse alla fruizione dell'impianto.

Il concessionario si impegna a rispettare i principi fondamentali del Codice di ETICA SPORTIVA, approvato nella VII Conferenza dei Ministri Europei dello Sport del 13-15 Maggio 1992.

Articolo 25 – Controversie

Qualsivoglia controversia che non rientri nella Giurisdizione amministrativa, è devoluta inderogabilmente al Tribunale di Milano, la cui competenza è inderogabile e involge ogni controversia che sia connessa alla formazione, interpretazione, validità, adempimento, inadempimento, risoluzione, rescissione, recesso, nullità, annullabilità, efficacia, inefficacia del presente contratto, o in ogni caso che sia connessa o collegata allo stesso.

In ipotesi di competenza per materia o valore del Giudice di Pace, la competenza inderogabile ed esclusiva di cui sopra è attribuita all'Ufficio di Milano.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione le parti convengono di fare riferimento alle norme in vigore in materia, ed alle eventuali consuetudini locali o alle prescrizioni tecniche gestionali impartite dal CONI, dalle Federazioni competenti, e dagli E.P.S.

Richiesto il _____, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me _____ con l'ausilio di personale di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici, tramite personale informatico di mia fiducia su numero ____ facciate per intero, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle Parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e per averne già presa cognizione

Pantigliate, li _____

Per l'Ente _____

Il presidente /legale rappresentante

Per il Comune di Pantigliate

Allegati al presente:
planimetria - Allegato A

Pantigliate, li _____

Per la Società Sportiva _____
Il presidente /legale rappresentante

Per il Comune di Pantigliate
Il responsabile del settore Amministrativo